



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 18/12/2018

Numero Registro Dipartimento: 1696

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15816 del 21/12/2018

OGGETTO: DIP. CATERINA FULCINITI. MATR. 329400. ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 300 DEL 20/05/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) E DEL CCNQ 4/12/2017..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con nota trasmessa a mezzo pec del 29/11/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 03/12/2018 con il n. 408195, la UIL – Unione Regionale di Catanzaro, ha chiesto il collocamento in aspettativa sindacale, ai sensi dell'art.12 del CCNQ 7/8/1998 e ss.mm.ii. della dipendente Sig.ra Caterina FULCINITI, nata a Staletti (CZ) il 14/09/1957 dipendente di ruolo della Regione Calabria, presso il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", Settore "Affari Generali e del Personale dell'Assessorato alla Formazione Professionale", matr. 329400, Cat. C, con decorrenza 1 gennaio 2019 e sino al 31/12/2019, ai fini dell'espletamento del mandato di Segretario Regionale UIL TUCS, conferitole dall'XI Congresso Regionale;

Visto il CCNQ del 4/12/2017 "Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali" e, in particolare l'art. 40, a norma del quale *"1. Dall'entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati: lett. c) il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto in data 7 agosto 1998 (...)"*;

Considerato che la dipendente è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 7 del superiore CCNQ 4/7/2017, in quanto già Segretario Regionale UIL TUCS e che la stessa ha espresso la disponibilità ad essere collocata in aspettativa sindacale non retribuita;

Vistio l'art. 31 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e l'art. 15 del CCNQ del 4/12/2017 che in riferimento alla materia oggetto del presente provvedimento prevedono che *"i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato"*;

Visto l'art. 21, commi 1 e 5, del superiore CCNQ che dispone come segue:

- comma 1: *"le richieste di (...) aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 15 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative di appartenenza del personale interessato che, accertati i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 7, provvedono entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, del D. Lgs. n. 165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti"*;

- comma 5: *"Le Associazioni sindacali possono procedere alla revoca delle aspettative in ogni momento, comunicandole alle amministrazioni interessate e alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica per i provvedimenti conseguenziali". Se, in ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno i distacchi e le aspettative non vengono espressamente revocati gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Le variazioni dei distacchi e delle aspettative devono essere, invece, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei casi di revoca, trasformazione in un altro istituto, modifica della durata, modifica dell'articolazione temporale (da tempo pieno a part-time e viceversa) è necessario emanare un provvedimento i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web GEDAP"*;

Visto il vigente art. 47, comma 2, del CCNL 1/4/1999 Comparto Regioni – Autonomie Locali, a mente del quale *"Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica"*

Precisato quanto disposto dall'art. 19, comma 5, del CCNQ 7/8/1998 e, precisamente: *"Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale"*;

Ritenuto di dover procedere di conseguenza avendo accertato, in capo alla dipendente, la sussistenza dei requisiti dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 7 del CCNQ 4/12/2017;

Visti:

- il CCNQ 7/12/2017;
- la legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- l'art. 47 del CCNL 14/9/2000 Comparto Regioni - Autonomie locali;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii.;

DECRETA

1) DI PRENDERE ATTO della nota del 29/11/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 3/12/2018 con il n. 408195, con la quale la UIL – Unione Regionale di Catanzaro ha chiesto l'aspettativa sindacale della dipendente Caterina FULCINITI a decorrere dall'1 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019 per l'espletamento del mandato di Segretario Regionale UIL TUCS conferitole dall'XI Congresso Regionale;

2) DI COLLOCARE in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge 300 del 20/05/1970 e del CCNQ 4/12/2017, la dipendente Caterina FULCINITI, matr. 329400, Cat. C, in servizio presso il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", Settore "Affari Generali e del Personale dell'Assessorato alla Formazione Professionale";

3) DI COMUNICARE il presente atto entro 48 ore lavorative al Dipartimento della Funzione Pubblica,, tramite sito PERLA PA adempimento GEDAP;

4) DI NOTIFICARE il presente decreto a:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica" tramite il sito PERLA PA adempimento GEDAP;
- alla Segreteria Nazionale UIL - Roma
- alla Segreteria Regionale UIL, con sede in Catanzaro, Via Crispi, n. 117;
- alla dipendente Caterina FULCINITI;
- al Dirigente del Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale;
- al Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali";
- al Settore "Gestione e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare";

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TASSONE SERGIO
(con firma digitale)